

N.28-1/ 2024

Oggetto: RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE – PROCEDURA FAMILIARE



TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CRISI DELL'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lucca, in persona del dott. Carmine Capozzi, provvedendo sul ricorso proposto ai sensi degli artt.66 e 67 ss. CCII da:

ROSSELLA DE GENNARO, nata a Gioia Tauro (RC) il 19.1.1980 - codice fiscale DGNRSL80A59E041Y, e **MASSIMO D'AGOSTINO**, nato a Tauria Nova (RC) il 13.10.1972 (C.F. DGSMSM72R13L063R), residenti in Capannori via Dei Ciabattari, n.11,

avente ad oggetto: richiesta di omologazione di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1.- Il ricorso e gli aspetti processuali.

1.1.- Rosella De Gennaro e Massimo D'Agostino hanno chiesto, ai sensi degli artt.66 e 67 e ss. CCII, l'omologazione del piano di ristrutturazione dei propri debiti.

Con decreto in data 6/3/2024, qui da intendersi richiamato *per relationem*, il tribunale ha disposto che la proposta e il piano fossero pubblicati in apposita area del proprio sito web istituzionale e che ne fosse data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori a cura dell'OCC, costituito presso la CCIAA Toscana Nord-Ovest, in persona del gestore della crisi dott. Massimo Roventini dell'ODCEC di Pisa.

Quest'ultimo ha provveduto agli adempimenti previsti dall'art.70, co.1 e 6 CCII.

1.2.- Ha presentato osservazione nel termine l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lucca, evidenziando l'esistenza di ulteriori debiti anteriori, oltre a quelli indicati dai ricorrenti e dal gestore della crisi. E precisamente: debiti del solo D'Agostino Massimo per un importo di euro 967,11, non ancora iscritti a ruolo, di cui all'invito emesso ex art. 36 ter del DPR 600/73 (controlli CU centralizzati), relativo all'anno d'imposta 2020, notificato in data 18/04/2023; nonché debiti comuni per l'importo di euro 200,00, di cui all'avviso di liquidazione dell'imposta di registro n. 2023/001/AV/000002232/0/002, in corso di notifica, dovuto a seguito della registrazio-

ne dell'atto n. 000002232/2023 del 21/01/2024 emesso dalla Corte di Appello di Firenze.

In relazione a tali debiti, il gestore ha depositato impegno del terzo al pagamento immediato, ad omologazione avvenuta, così intendendosi integrato e modificato il piano.

1.3.- Fuori termine il creditore Findomestic ha trasmesso estratto conto del rapporto, da cui risulta un debito di maggior importo rispetto a quello indicato nel piano.

La mera trasmissione dell'estratto conto del rapporto di finanziamento non può considerarsi osservazione. Peraltro, se a tale qualificazione si volesse comunque procedere, l'osservazione sarebbe inammissibile siccome proposta tardivamente e senza il patrocinio di un difensore, come richiesto dall'art.9, co.2 CCII.

2.- La proposta e il piano.

I ricorrenti sono lavoratori dipendenti, con uno stipendio mensile medio di euro 2.145,00, quanto al ricorrente D'Agostino, e di euro 1.037,0,0 quanto alla ricorrente De Gennaro.

I debiti oggetto di ristrutturazione hanno natura consumeristica e possono essere così riassunti sulla base della relazione del gestore della crisi e dei documenti in atti:

Debiti comuni:

1. Mutuo fondiario per l'acquisto dell'abitazione principale:
importo residuo euro 120.489,37 – creditore Medi Banca SpA;
2. Finanziamento al consumo:
importo residuo euro 6.019,00 - creditore Agos Ducato.

Debiti del solo ricorrente D'Agostino

1. Finanziamento al consumo:
importo residuo euro 12.000,00 – creditore Findomestic;
2. Debiti verso Agenzia delle Entrate – Riscossione: euro 4.064,12.

Debiti della sola ricorrente Rossella De Gennaro

1. Debito verso Agenzia delle Entrate – Riscossione: euro 1.421,39.

La proposta prevede la ristrutturazione dei debiti in sessanta mesi (piano quinquennale), mediante falcidia, e precisamente:

- il pagamento integrale delle spese di procedura (stimate in euro 8284,00);
- il pagamento integrale dei creditori privilegiati (Agenzia Entrate Riscossione);
- il pagamento del creditore ipotecario nella misura pari al valore di liquidazione del bene (euro 84.500,00), ovvero circa il 70,13%;
- il pagamento dei crediti chirografari nella misura del 4%.

Il piano si basa sul pagamento di una complessiva rata mensile di euro 1.650,00 per n.59 rate, di cui euro 600,00 mensili a carico di Rossella De Gennaro, euro 800,00 a ca-

rico di Massimo D'Agostino ed euro 250,00 a carico di Rossella De Gennaro (quest'ultima figlia dei ricorrenti, che ha sottoscritto il ricorso ai fini *de quibus*).

La sessantesima rata a saldo di euro 1.639,54 è posta a carico di Rossella De Gennaro per euro 600,00 mensili, per euro 800,00 a carico di Massimo D'Agostino ed euro 239,54 a carico di Rossella De Gennaro.

La proposta con il piano dei pagamenti in dettaglio è allegata alla relazione particolareggiata dell'OCC ed è qui da intendersi richiamata *per relationem*.

Il pagamento degli ulteriori debiti erariali, emersi a seguito dell'osservazione dell'Agenzia delle Entrate, per complessivi euro 1167,11, è carico di Massimo D'Agostino, come da dichiarazione da costei sottoscritta e depositata dal gestore della crisi ad integrazione del piano.

Il piano prevede altresì la falcidia del debito derivante da contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio erogato da Findomestic.

Il gestore ha attestato come fattibile il piano.

Il gestore ha altresì attestato, per i fini previsti dall'art.67, co.4 CCII, il valore di liquidazione della casa d'abitazione, che corrisponde, in sostanza, a quello accertato dal perito stimatore incaricato nella pendente procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, sospesa ex art.70, co.4 CCII.

3.- Il giudizio di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano.

Come sopra detto, i ricorrenti sono lavoratori dipendenti e i debiti hanno soltanto natura consumeristica.

La falcidia prevista per il creditore ipotecario rispetta la previsione dell'art.67, co.4 CCII.

Il piano prevede altresì la falcidia del debito derivante da contratto finanziamento con cessione del quinto erogato da Findomestic.

La proposta contempla il pagamento integrale dei crediti privilegiati, diversi dal creditore ipotecario.

Sono inoltre assenti le condizioni ostative previste dall'art.69, co.1 CCII, tenuto conto, fra l'altro, di quanto evidenziato nella relazione particolareggiata circa le cause del sovraindebitamento, dovuto, in sostanza, a fatti sopravvenuti, riferibili, in parte, a precarie condizioni di salute dei ricorrenti (nel periodo 2019-2021, il D'AGOSTINO ha subito due interventi chirurgici di ernia inguinale ed addominale, che lo hanno costretto a rimanere casa per diversi mesi, con indennità reddituale ridotta; nel periodo 2017-2021 la DE GENNARO ha dovuto seguire un lungo iter sanitario, avendo delicati problemi di salute che l'hanno costretta a doversi sottoporre a interventi chirurgici per un mioma di grosse dimensioni nella tuba e a lavorare con orario ridotto rispetto al passato) e, in parte, alla pandemia da COVID 2020-2021 (durante l'emergenza, la De Gennaro, svolgendo attività lavorativa come addetta alle pulizie presso strutture turistiche adibite a casa vacanza, ha cessato quasi del tutto la propria attività lavorativa).

In punto di fattibilità del piano, appare dirimente considerare l'apporto della figlia dei ricorrenti, che è stata assunta come lavoratrice dipendente e percepisce un stipendio medio mensile di circa 1500,00 euro, con il quale, in parte, contribuirà al pagamento diretto della rata prevista dal piano di ristrutturazione (come da impegno assunto con la sottoscrizione del ricorso) e, per altra parte, contribuirà ai bisogni della famiglia (composta anche da un altro componente, un'altra figlia, non ancora autonomo economicamente).

4.- Le spese di giudizio.

Le spese di lite, nei rapporti tra i ricorrenti e i creditori che hanno presentato osservazione, possono essere compensate.

P.Q.M.

dichiara che è superata dall'integrazione del piano l'osservazione proposta da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lucca e che non integra una tempestiva osservazione la comunicazione del creditore Findomestic;

omologa il piano di ristrutturazione familiare dei debiti proposto dai ricorrenti, con conseguente cessazione della trattenuta del quinto sullo stipendio del ricorrente D'Agostino;

dispone che si proceda agli adempimenti pubblicitari previsti dall'art.70, co.8 CCII, con oscuramento dei dati sensibili;

compensa tra i ricorrenti e i creditori che hanno proposto osservazione le spese del presente giudizio;

ricorda all'OCC che ogni sei mesi deve riferire per iscritto sullo stato dell'esecuzione del piano;

ricorda ancora all'OCC l'obbligo, previsto dall'art.72, co.3 CCII, di segnalare tempestivamente ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione, e che la liquidazione del compenso spettante al gestore della crisi avverrà al termine dell'esecuzione del piano;

dichiara chiusa, infine, la presente procedura.

Lucca, 18/04/2024.

Il Giudice
Carmine Capozzi